



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E DEI REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Circolare n. 4054/2024 dell'8 febbraio 2024 relativa alle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 184/2023 alla disciplina sull'assicurazione dei veicoli. Esito giudizi amministrativi.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione generale consumatori e mercato ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E DEI REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nell'ambito dei ricorsi presentati avverso la circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 8 febbraio 2024, inerente alle modifiche della disciplina dell'assicurazione dei veicoli, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio¹ aveva disposto la sospensione della predetta circolare, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, nella nota n. 21 si prevede che *"(...) appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi"*.

Per tale motivo, era stata emanata la circolare n. 16119/2024 del 24 maggio 2024 nella quale era stato disposto che, nelle more della definizione dei ricorsi, in caso di sequestro di un veicolo privo di assicurazione, il trasporto presso il luogo di custodia doveva avvenire, a spese del custode, attraverso un mezzo idoneo per il trasporto dei veicoli.

Successivamente, le sentenze con le quali il Tribunale amministrativo aveva dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili² sono state oggetto di appello al Consiglio di Stato che, lo scorso 3 agosto, si è pronunciato con due provvedimenti di respingimento³, confermando definitivamente la legittimità delle indicazioni contenute nella circolare impugnata.

Tanto premesso, nel revocare il contenuto della citata circolare n. 16119/2024 del 24 maggio 2024, si precisa che, in caso di applicazione del sequestro amministrativo a seguito di accertamento della violazione dell'art. 193 cds, l'interessato può condurre il veicolo presso il luogo di custodia, senza l'obbligo di servirsi di un carro soccorso, salvo che non ricorrano motivi ostativi⁴.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Con ordinanza cautelare n. 01914/2024 del 15 maggio 2024.

² Con le sentenze n. 20038/2024 e n. 20039/2024.

³ Con le sentenze n. 6199/2026 e n. 6201/2026.

⁴ Ripristinando il contenuto della nota n. 21 di pagina 7 della circolare n. 4054/2024 dell'8 febbraio 2024.